



DECRETO N. 14 DEL 04/02/2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di «Milano-Cortina 2026» per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Fondazione Milano Cortina 2026, al fine di assicurare le esigenze di carattere logistico connesse alle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche (art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191), in coerenza con il Secondo Programma dettagliato di interventi. C.I.G. n. BA446D82EA.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione Generale per servizi e forniture con la Fondazione Milano Cortina 2026, che riveste per legge il ruolo di Comitato organizzatore dei Giochi, finalizzata ad assicurare le esigenze legate a venue olimpiche e paralimpiche, nonché per far fronte a quegli interventi che, anche nella loro “temporaneità”, sono ritenuti necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni sia olimpiche che paralimpiche. Attività queste assegnate al Commissario Straordinario con l’art. 4 del D.L. n. 156/2025 che ha novellato l’articolo 5 del DL n. 96/2025 ed in coerenza con il Secondo Programma dettagliato di interventi approvato dal Commissario Straordinario.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026**
ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell’assegnazione nell’ambito dell’Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all’avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall’Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di governance dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l’articolo 5 concernente “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*”;
- il comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*Al fine di favorire l’inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,*

su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»". [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]"

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *"Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026"*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *"Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*;
- l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, che prevede che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, proponga, uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero. I Programmi, redatti secondo quanto disciplinato dal medesimo articolo 5, devono quindi essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;
- l'art. 4 del D.L. 29.10.2025 n. 156, convertito con la Legge 18 dicembre 2025 n. 191/2025, che ha stabilito:
 - i) l'incremento delle risorse destinate a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive fino a una somma pari a € 123.770.367,00, in luogo della somma di € 79.362.367,00 prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025; ii) l'attribuzione di un'ulteriore somma pari a € 15.200.000,00 per la realizzazione di interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni;
- l'art. 5 comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, che prevede altresì che il Commissario possa essere destinatario del riparto dei fondi (pari a € 50.500.000,00, di cui € 500.000,00 per l'anno 2025 e € 50.000.000,00 per l'anno 2026) di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»;
- che ai sensi del medesimo art. 5 comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, il Commissario è inoltre destinatario degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli Enti territoriali, quantificati nel predetto dossier in € 62.712.000,00 per l'anno 2026;
- l'art. 1, comma 766 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 che ha stabilito che *"le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025,*

n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”;

- che in forza del menzionato art. 4 del D.L. n. 156/2025, le competenze del Commissario Straordinario relativamente alla realizzazione di interventi necessari a fare fronte alle esigenze di carattere logistico direttamente finalizzate allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché quelli di completamento delle opere essenziali allo svolgimento di dette competizioni, sono state estese anche a quelle “olimpiche”;

RICHIAMATO:

- il Secondo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96/2025, trasmesso al Ministero per lo Sport e i Giovani, con nota commissariale prot. n. 186 del 24 dicembre 2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 24 dicembre 2025, successivamente registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026, nel quale sono state specificate le attività di competenza del Commissario Straordinario finalizzate allo svolgimento delle competizioni olimpiche paralimpiche, con la precisazione che queste si distinguono in quattro diverse categorie. In particolare:
 - i) servizi già acquisiti da Fondazione o in corso di definitiva acquisizione da parte di Fondazione per consentire la celebrazione dei Giochi olimpici e paralimpici (Allegato A al Secondo Programma);
 - ii) servizi oggetto di subentro da parte del Commissario nelle attività di Fondazione (Allegato B al Secondo Programma);
 - iii) servizi non in disponibilità della Fondazione (Allegato C al Secondo Programma);
 - iv) servizi di supporto generale, organizzativo e logistico individuati nell'ambito della Convenzione tecnica di collaborazione in data 16.12.2025 fra il Commissario straordinario, la JTF del Ministero della Difesa e l'Associazione Nazionale Alpini, con l'adesione della Fondazione (Allegato D al Secondo Programma);

CONSIDERATO che:

- come previsto nel menzionato Secondo Programma, ove sono indicate le prestazioni (servizi logistici) direttamente preordinate allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, il Commissario ha predisposto con la stessa Fondazione una Convenzione preordinata all'acquisizione di detti servizi logistici già nella disponibilità di Fondazione, caratterizzati da unitarietà, con il che non risulta possibile sul piano tecnico scindere quelli direttamente rivolti a soddisfare le esigenze di carattere logistico da quelli, più in generale, rivolti ad altre funzioni comunque sempre connesse allo svolgimento dei Giochi, e ciò anche tenendo conto delle previsioni contemplate nell'art. 32 della Direttiva n. 2014/2024/UE, alla stregua dell'impossibilità di acquisire aliunde dette prestazioni;
- il Commissario e Fondazione hanno, quindi, dato impulso alla valutazione, dal punto di vista economico, delle prestazioni (servizi e forniture), necessarie per lo svolgimento dei Giochi, individuando il valore della quota riferita alle esigenze di natura logistica, al fine di quantificarne il costo a carico del Commissario;
- il Commissario ha, quindi, svolto con l'ausilio della Struttura di missione, un'istruttoria in esito alla quale è stato ricavato il valore delle attività necessarie allo svolgimento dei Giochi che tiene conto esclusivamente



del valore delle prestazioni, escludendo ogni altra spesa eventualmente sostenuta da Fondazione, ivi compresi i costi generali determinati dall'impegno della struttura operativa di Fondazione;

CONSIDERATO, quindi, che in adesione a quanto previsto dal Secondo Programma Dettagliato, è stato predisposto lo schema (**Allegato A**) della Convenzione avente a oggetto l'acquisto, a opera del Commissario, dei servizi e delle forniture già in possesso o in corso di definitiva acquisizione da parte della Fondazione, necessari per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, di cui all'Allegato A del 2° Programma Dettagliato di interventi;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. c) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: “... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”;
- il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che “*Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;
- il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento con le risorse stanziate nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a “*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*”, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025 prevede che il Commissario Straordinario può agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e del D.L. n. 21/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 56/2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo restando che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 5 del menzionato D.L. 96/2025, il Commissario non può, comunque, operare in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informatica per l'edilizia;

RITENUTO che la natura della Fondazione Milano Cortina 2026 e le finalità istituzionali a questa rimesse dalla L. 31/2020 nonché lo stato di avanzamento dei Servizi oggetto dello schema di Convenzione, già acquisiti o in fase di completamento, suggerisce di operare in deroga a talune disposizioni contemplate nel Codice dei Contratti pubblici, approvato con il D. Lgs 36/2023, allo scopo di evitare ogni incremento, anche solo potenziale, di spesa a carico del Commissario, di evitare sovrapposizioni nella fase esecutiva delle prestazioni, nonché di non aggravare l'esposizione finanziaria della Fondazione Milano Cortina 2026;



CONSIDERATO, pertanto, che per le riferite finalità è stato ritenuto doversi operare in deroga alle previsioni contemplate negli artt. 60, 113, 114, 116, 117, 120 comma 8 e 126 del D.Lgs. 36/2023 nonché di quelle contenute negli artt. 32 e ss dell'Allegato II.14 allo stesso Codice dei Contratti Pubblici e che, pertanto, le riferite disposizioni non troveranno applicazione nel rapporto contrattuale con Fondazione Milano Cortina 2026 regolato dallo schema di convenzione approvato con il presente decreto;

VISTO l'art. 5 comma 2 del D.L. 30.06.2025 n. 96 convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.2025, n. 119, che prevede che il Commissario Straordinario è tenuto, tra l'altro a “*curare ... le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture*” potendo, anche “*subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano Cortina 2026*”, nonché la soluzione riepilogata nel Secondo Programma dettagliato approvato con Decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 24 dicembre 2025 successivamente registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 305 del 27.01.2026 che prevede l'acquisto diretto, a opera del Commissario Straordinario, dei servizi elencati nel riferito Secondo Programma, già acquisiti o in corso di definitiva acquisizione da parte di Milano Cortina 2026, si ritiene di derogare alle previsioni di cui agli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., incompatibili con le funzioni attribuite *ex lege* allo stesso Commissario Straordinario;

CONSIDERATO, inoltre, che la garanzia per la buona esecuzione delle prestazioni è comunque assicurata, come previsto dallo schema di Convenzione oggetto del presente Decreto, dalle tempistiche di pagamento per effetto delle quali almeno il 10% del valore delle prestazioni sarà versato dal Commissario a Fondazione Milano Cortina 2026 una volta completati i Giochi Paralimpici, previa verifica della corretta realizzazione delle prestazioni;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Convenzione Generale, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che trova presupposto nelle ragioni articolate nel 2° Programma Dettagliato di interventi, ammesso al visto e alla conseguente registrazione a opera della Corte dei Conti in data 27 gennaio 2026 al n. 305, che trova copertura nelle risorse rese disponibili dall'art. 5 commi 3 e 6 del D.L. 96/2025, convertito dalla L. 119/2025;

PRESO ATTO che la Convenzione in argomento è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. BA446D82EA;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”*”;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in particolare l'art. 23;

VISTO il Secondo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto legge n. 96/2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 305 del 27/01/2026;



ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., nonché del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare una collaborazione istituzionale con la Fondazione Milano Cortina 2026, Comitato Organizzatore dei Giochi, al fine di assicurare le esigenze di carattere logistico connesse alle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche «Milano-Cortina 2026» (art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191);
3. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e questa Struttura Commissariale, avente ad oggetto l'acquisto, a opera del Commissario, dei servizi e delle forniture già in possesso o in corso di definitiva acquisizione da parte della Fondazione, necessari ad assicurare le esigenze di carattere logistico connesse alle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, di cui all'Allegato A al Secondo Programma Dettagliato di interventi;
4. di stabilire che la Convenzione Generale, di cui all'**Allegato A**, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata massima fino alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici "Milano-Cortina 2026" e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026";
5. di impegnare a favore della Fondazione Milano Cortina 2026 la somma pari € 26.854.581,00 (iva inclusa) per far fronte ai servizi e alle forniture di cui al precedente punto 3;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione, trova capienza nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che la Convenzione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. BA446D82EA;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol



Allegato A al Decreto Commissoriale n. 14 del 04/02/2026

**Schema di Convenzione Generale per esigenze di carattere logistico
inerenti all'organizzazione dei
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
CIG BA446D82EA**

Tra

Commissario Straordinario con sede legale in Roma, presso Ministero per lo Sport e i Giovani - Largo Pietro di Brazzà 86, codice fiscale: 96641220585, in persona dell'ing. Giuseppe FASIOL, tale nominato in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche "Commissario")

e

Fondazione Milano Cortina 2026, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, Codice Fiscale 97866790153, Partita IVA 11199200962, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Andrea VARNIER, munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche "Fondazione"),

singolarmente anche "Parte", e congiuntamente anche "Parti".

Premesso che:

- i. Fondazione, costituita in data 9.12.2019, operante in regime di diritto privato, ha la funzione di Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 8.5.2020 n. 31 (di conversione del D.L. n. 16/2020), come modificato dall'art. 4 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con la L. 8.8.2025 n. 119;
- ii. Allo scopo di espletare la riferita funzione, Fondazione, ai sensi del richiamato art. 2 comma 2 della L. n. 31/2020, svolge *"tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi..."*, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026 istituito ai sensi dell'art. 1 della stessa L. n. 31/2020 *"in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica"*;
- iii. In adempimento ai compiti a questa conferiti *ex lege*, Fondazione ha dato impulso alla acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie a garantire la organizzazione dei Giochi, individuando, attraverso specifiche ricerche di mercato, gli operatori economici idonei, sul piano tecnico-professionale ed economico-finanziario a garantire l'esecuzione delle prestazioni;
- iv. Con il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2025 n. 119, è stata prevista – al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport, di concerto con il Ministro per le Disabilità, sentito

il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di un Commissario Straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari alla organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026;

- v. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, il Commissario Straordinario resta in carica, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati, fino al termine dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque sino al 31.12.2026;
- vi. Il Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026» è stato nominato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Fasiol, con D.P.C.M. 5.9.2025, ammesso al visto e alla conseguente registrazione dalla Corte dei Conti in data 16.9.2025 al n. 2446;
- vii. Con successivo DPCM datato 29.9.2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 7.10.2025, è stata istituita la Struttura di Missione di supporto al Commissario;
- viii. Il comma 2 del menzionato art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha disposto l'onere del Commissario Straordinario di proporre uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport;
- ix. Ai fini della attuazione di quanto previsto dai Programmi da redigere a opera del Commissario, lo stesso comma 2 dell'art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha enucleato le facoltà a questo rimesse in relazione alle competenze attribuitegli, precisando, in tale quadro, che il Commissario Straordinario può subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione, restando comunque fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi connessi alle esigenze di logistica legate allo svolgimento dei Giochi come specificato alla seguente premessa xxii.;
- x. Al Commissario Straordinario sono state assegnate, in forza del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, risorse finanziarie corrispondenti a: *i)* una somma pari a un massimo di € 148.880.000,00 per garantire le attività necessarie all'allestimento e all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero; *ii)* una somma, pari a un massimo di € 79.362.367,00, per fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive;
- xi. L'art. 5 comma 6 del menzionato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, ha previsto l'incremento delle risorse di ulteriori € 100.000.000,00 per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 1 comma 632 della L. 30.12.2018 n. 145;

- xii. L'art. 4 del D.L. 29.10.2025 n. 156, convertito con la Legge 18 dicembre 2025 n. 191/2025, ha stabilito: *i)* l'incremento delle risorse destinate a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive fino a una somma pari a € 123.770.367,00, in luogo della somma di € 79.362.367,00 prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025; *ii)* l'attribuzione di un'ulteriore somma pari a € 15.200.000,00 per la realizzazione di interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni;
- xiii. L'art. 5 comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, prevede altresì che il Commissario possa essere destinatario del riparto dei fondi (pari a € 50.500.000,00, di cui € 500.000,00 per l'anno 2025 e € 50.000.000,00 per l'anno 2026) di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»;
- xiv. Ai sensi del medesimo art. 5 comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, il Commissario è inoltre destinatario degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli Enti territoriali, quantificati nel predetto dossier in € 62.712.000,00 per l'anno 2026;
- xv. L'art. 1, comma 766, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha stabilito che “le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”;
- xvi. In forza del menzionato art. 4 del D.L. n. 156/2025, le competenze del Commissario Straordinario relativamente alla realizzazione di interventi necessari a fare fronte alle esigenze di carattere logistico direttamente finalizzate allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché quelli di completamento delle opere essenziali allo svolgimento di dette competizioni, sono state estese anche a quelle “olimpiche”;
- xvii. In data 18.11.2025 il Commissario ha richiesto a Fondazione “*tutte le necessarie informazioni circa le attività sinora svolte*” (dalla stessa Fondazione) “*e quelle ancora in corso o comunque previste per ogni settore di competenza*” della stessa Fondazione; in particolare, il Commissario ha richiesto una Relazione Ricognitiva di tutte le attività poste in essere da Fondazione in relazione alla logistica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in guisa che detta Relazione restituisse tutti gli elementi necessari relativi ai contratti sottoscritti, o in corso di definizione, da parte della Fondazione, con specifico riferimento ai valori economici degli stessi e allo sviluppo temporale delle prestazioni; il tutto al fine di consentire la predisposizione del Programma o dei

Programmi di competenza del Commissario, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport;

- xviii. Fondazione ha corrisposto alla richiesta del Commissario di cui alla premessa che precede con dettagliata Relazione datata 24/12/2025 (agli atti Commissario prot. n. 185 del 24.12.2025), a mezzo della quale sono stati forniti al Commissario, così da consentirgli la predisposizione di programmi:
- a) il dettaglio delle esigenze di natura logistica, suddivise per aree funzionali (FA), il cui indirizzo risulta necessario e urgente al fine del corretto svolgimento dei Giochi;
Tali esigenze consistono in:
 - (i) esigenze logistiche sorte a seguito del mancato ottemperamento da parte degli enti locali di impegni di supporto logistico assunti in fase di assegnazione dei Giochi;
 - (ii) esigenze logistiche sorte a seguito di extra costi per servizi logistici strategici non interamente forniti dagli attuali partner di Fondazione;
 - (iii) esigenze di carattere logistico relative alla gestione dei perimetri di sicurezza;
 - b) la descrizione dei relativi servizi logistici connessi alle esigenze di cui sopra, i relativi contratti rilevanti e i dati economici;
 - c) la determinazione dei valori economici dei contratti rilevanti;
 - d) l'elenco dei fornitori della Fondazione impiegati nell'esecuzione dei Contratti Rilevanti;
 - e) la descrizione del materiale raccolto da Fondazione.
- xix. In data 24/12/2025 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 2° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;
- xx. Il riferito 2° Programma è stato approvato dalla Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 24/12/2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2026 al n. 305;
- xxi. Con il riferito 2° Programma il Commissario Straordinario ha specificato che le attività di sua competenza finalizzate alla logistica dei Giochi consistono in: i) servizi già acquisiti da Fondazione o in corso di definitiva acquisizione da parte di Fondazione per consentire la celebrazione dei Giochi olimpici e paralimpici (Allegato A al Secondo Programma); ii) servizi oggetto di subentro da parte del Commissario nelle attività di Fondazione (Allegato B al Secondo Programma); iii) Servizi non in disponibilità della Fondazione (Allegato C al Secondo Programma); iv) Servizi di supporto generale, organizzativo e logistico individuati nell'ambito della Convenzione tecnica di collaborazione in data 16.12.2025 fra il Commissario straordinario, la JTF del Ministero della Difesa e l'Associazione Nazionale Alpini, con l'adesione della Fondazione (Allegato D al Secondo Programma);
- xxii. Pertanto, nel menzionato Secondo Programma è stato indicato che per le prestazioni (servizi logistici) direttamente preordinate allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano

Cortina 2026, il Commissario avrebbe provveduto a perfezionare con la stessa Fondazione una Convenzione preordinata all'acquisizione di detti servizi logistici già nella disponibilità di Fondazione, caratterizzati da unitarietà, con il che non risulta possibile sul piano tecnico scindere quelli direttamente rivolti a soddisfare le esigenze di carattere logistico da quelli, più in generale, rivolti ad altre funzioni comunque sempre connesse allo svolgimento dei Giochi, e ciò anche tenendo conto delle previsioni contemplate nell'art. 32 della Direttiva n. 2014/2024/UE, alla stregua dell'impossibilità di acquisire *aliunde* dette prestazioni;

- xxiii. Il Commissario e Fondazione hanno, quindi, dato impulso alla valutazione, dal punto di vista economico, delle prestazioni (servizi e forniture), di cui al punto i) della premessa xxi) che precede, necessarie per lo svolgimento dei Giochi, individuando il valore della quota riferita alle esigenze di natura logistica, al fine di quantificarne il costo a carico del Commissario;
- xxiv. Il Commissario ha, quindi, svolto con l'ausilio della Struttura di missione, un'istruttoria in esito alla quale è stato ricavato il valore delle attività necessarie allo svolgimento dei Giochi che tiene conto esclusivamente del valore delle prestazioni, escludendo ogni altra spesa eventualmente sostenuta da Fondazione, ivi compresi i costi generali determinati dall'impegno della struttura operativa di Fondazione;
- xxv. Alla presente Convenzione non si applicano le previsioni di cui all'art. 83 comma 1 del D.lgs. 159/2011, in forza dell'esclusione operata dal comma 3, lett. b), dello stesso art. 83;
- xxvi. Il Commissario, con proprio Decreto n. ____ del _____, ha approvato lo schema di Convenzione, finalizzato alla sottoscrizione del presente atto;
- xxvii. Le Parti intendono pertanto regolare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore di patto.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

- 1. Il Commissario, per le motivazioni di cui in premessa, è nell'esigenza di acquisire direttamente dalla Fondazione le prestazioni (servizi logistici) enucleate nell'Allegato 1 – Servizi Logistici alla presente Convenzione.
- 2. Fondazione accetta di mettere a disposizione e, quindi, cedere a titolo oneroso le riferite prestazioni (servizi logistici) di cui all'Allegato 1 – Servizi Logistici al Commissario.

Art. 3

(Durata della Convenzione)

- 1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al termine indicato dal comma 4



dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito dalla L. n. 119/2025.

Art. 4

(Valore delle prestazioni)

1. Il valore di ciascuna prestazione (Servizi logistici) è riepilogata nell'Allegato 1 – Servizi Logistici, mentre nell'Allegato 2 – Valore prestazioni è riportato il corrispettivo che il Commissario è tenuto a corrispondere a Fondazione, quantificato al netto del valore degli oneri di struttura propri di Fondazione considerati dalla stessa Fondazione quali costi per la acquisizione delle prestazioni.

Art. 5

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo complessivo, fisso e invariabile, che il Commissario è tenuto a versare a Fondazione per l'acquisizione delle prestazioni (servizi e forniture) di cui all'Allegato 1 – Servizi Logistici al presente atto, è pari a € 22.011.951,64 oltre IVA (se dovuta), per un totale di € 26.854.581,00 e trova copertura nelle risorse rese disponibili dall'art. 5 comma 3 del D.L. 96/2025 convertito dalla L. 119/2025 e ss.mm.ii.

2. I corrispettivi di cui al punto 1. che precede sono stabiliti a corpo.

3. Il piano dei pagamenti ad opera del Commissario è rappresentato nell'Allegato 3 ove, in analogia con la previsione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e tenuto conto dello stato attuale di avanzamento delle prestazioni, è previsto un primo pagamento corrispondente al 30% del corrispettivo complessivo; pertanto, il versamento di quanto dovuto a Fondazione sarà effettuato secondo le scansioni temporali previste nell'Allegato 3 – Piano pagamenti.

4. Il versamento del corrispettivo spettante a Fondazione è subordinato alla verifica, da parte del Commissario attraverso la struttura di missione, dell'effettivo avanzamento delle prestazioni riepilogate nell'Allegato 4 – "Milestone dei servizi" al presente atto, in guisa che l'erogazione corrisponda alle attività effettivamente eseguite.

5. Resta concordato che il Commissario tratterrà, comunque, un importo pari al 10% della somma indicata al punto 1 che precede, che verrà erogato una volta completate le attività e verificate l'esecuzione a opera della Struttura di missione.

6. Nel caso in cui il Commissario non fosse nella condizione di erogare nei termini previsti dall'Allegato 3 – Piano Pagamenti le risorse dovute a Fondazione in dipendenza del mancato e/o ritardato accredito in contabilità speciale delle risorse finanziarie destinate ad acquisire le prestazioni (servizi logistici) di cui all'Allegato 1 – Servizi Logistici, Fondazione non potrà eccepire il ritardato pagamento quale condizione per reclamare i relativi interessi. È pattizialmente escluso il diritto di Fondazione di vedersi riconosciuti gli interessi in dipendenza del mancato rispetto delle scansioni temporali dei pagamenti, semprèché detto ritardo sia riferibile, e nei limiti in cui sia riferibile, al ritardato trasferimento delle risorse nella disponibilità del Commissario nell'apposita contabilità speciale.

7. Resta fermo che comunque gli interessi, qualora fossero dovuti in dipendenza del ritardato adempimento determinato da atti e fatti imputabili al Commissario, saranno dovuti nella misura del saggio legale.

Art. 6

(Corretta esecuzione della prestazione)

1. Fondazione garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni e, dunque, la piena idoneità dei servizi e delle forniture elencati nell'Allegato 1 – Servizi Logistici a perseguire gli obiettivi cui è preposta l'azione del Commissario.

2. Nell'ipotesi in cui le prestazioni dovessero presentare, all'esito della valutazione operata dal Commissario, con l'ausilio della Struttura di Missione, rispetto agli elementi contrattuali di cui alla ricognizione citata ai paragrafi xvii. e xviii. di cui in premessa, taluni vizi e/o difetti che ne riducano le performance, sarà operata una riduzione del valore delle stesse con la conseguenza che dovrà intendersi ridotto l'onere di pagamento a carico del Commissario.

3. A tal proposito è onere di Fondazione produrre per ogni richiesta di acconto e/o saldo idonea attestazione della corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni richieste, fermo restando il diritto del Commissario di effettuare verifiche e controlli ai sensi del successivo art. 7.

4. Il minor valore delle prestazioni determinerà il diritto del Commissario a non erogare il saldo nei limiti del minor valore che sarà attribuito ai servizi e alle forniture erogate da Fondazione. Nel caso in cui il minor valore delle prestazioni ecceda quanto dovuto a Fondazione a titolo di saldo, la stessa Fondazione dovrà restituire, nel limite del residuo minor valore delle prestazioni rispetto alla quota dovuta a titolo di saldo che sarà trattenuta dal Commissario, quanto già percepito e, dunque, versato dal Commissario, nel rispetto della scansione temporale dei pagamenti di cui all'Allegato 3 – Piano pagamenti.

Art. 7

(Verifiche e controlli)

1. Le Parti convengono che, ai fini dell'erogazione di quanto dovuto dal Commissario a Fondazione nel rispetto delle scansioni temporali indicate nell'Allegato 3 – Piano pagamenti, lo stesso Commissario, attraverso l'ausilio della Struttura di missione, provvederà a verifiche e controlli periodici in ordine all'avanzamento delle attività nel rispetto del programma di cui all'Allegato 4 – "Milestone dei Servizi", anche con riferimento a quanto riportato in premessa ai paragrafi xvii. e xviii.

2. Resta inteso che il Commissario effettuerà verifiche preordinate all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Art. 8

(Conto corrente dedicato e tracciabilità dei flussi)

1. I pagamenti di competenza del Commissario saranno effettuati sul conto corrente identificato attraverso il seguente codice IBAN: IT20 C 03069 09484100000011851, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il codice identificativo gara CIG è BA446D82EA.

Art. 9

(Responsabilità)

1. Nel caso in cui Fondazione non sia nella condizione di rendere le prestazioni, oggetto della presente Convenzione, in tempi compatibili per lo svolgimento delle competizioni, la stessa rimarrà responsabile di tutti gli oneri, costi e risarcimenti a qualsiasi titolo dovuti nei confronti degli Enti terzi, anche di livello internazionale, rimanendo quindi a suo carico tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare allo svolgimento dei Giochi per effetto della mancata tempestiva esecuzione dei servizi e forniture necessari all'organizzazione delle competizioni sportive che rientrano nelle competenze del Commissario.

2. Fondazione, nel caso in cui i Giochi non dovessero svolgersi per effetto del mancato completamento delle prestazioni, sarà comunque tenuta a restituire al Commissario tutti gli importi via via da questo corrisposti secondo il piano di pagamenti di cui all'Allegato 3 – Piano pagamenti al presente atto.

Art. 10

(Perizie di variante)

- Le Parti convengono che, qualora sia necessario dare ingresso a varianti, aventi a oggetto prestazioni aggiuntive e/o modificate, allo scopo di completare correttamente le prestazioni oggetto della presente convenzione Fondazione potrà procedere a dare corso a quanto necessario per l'organizzazione dei Giochi, dando tempestiva comunicazione al Commissario delle varianti effettuate, affinché questo valuti la consistenza delle stesse con riferimento al 2° Programma di cui alla premessa xix..
- Il Commissario, all'esito delle riepilogate valutazioni e al giudizio di congruità della maggiore spesa, potrà dare corso alla sottoscrizione di un Atto aggiuntivo alla presente Convenzione, con il riconoscimento del relativo corrispettivo, a condizione che sia nelle disponibilità delle risorse finanziarie a copertura della maggiore spesa.

Art. 11

(Controversie e Foro competente)

- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà deferita a un Tavolo Tecnico congiunto, costituito da 4 (quattro) componenti, 2 (due) indicati dal Commissario e 2 (due) indicati da Fondazione, che dovrà ricercare una soluzione condivisa al fine di evitare una lite giudiziale.
- Il Tavolo Tecnico sarà inderogabilmente costituito dalle Parti entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta a tal fine avanzata da una delle stesse con la conseguenza che, spirato detto termine, restano azionabili dalla Parte che ne abbia interesse, gli ordinari rimedi processuali. Analogamente detti rimedi potranno essere azionati nell'ipotesi in cui entro 30 giorni dalla costituzione del Tavolo Tecnico non sia definita una soluzione conciliativa.
- Resta comunque ferma la facoltà delle Parti di attivare concordemente il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 e ss. del Codice dei Contratti che è istituto applicabile facoltativamente, atteso l'oggetto del contratto riferito a servizi. Resta inteso sin d'ora che ove il CCT sia costituito questo si esprimera con Pareri dovendosi escludere che alle sue determinazioni sia riconosciuto valore di Lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 – ter c.p.c..
- La competenza a decidere in ordine alle controversie irrisolte è del Foro di Roma.

Art. 12

(Comunicazione tentativi di estorsione)

Fondazione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente al Commissario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fondazione si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti che stipula con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella fornitura dei servizi, la clausola che obbliga il contraente, subappaltatore o subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

Art. 13

(Spese contrattuali)

Le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti, sono per intero a carico della Fondazione. Il presente atto, non autenticato, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.



Art. 14

(Inadempienze e revoca. Facoltà di recesso)

E' fatto obbligo alla Fondazione di accettare le verifiche o richieste di documentazione da parte del Commissario purché per attività inerenti la prestazione della Convenzione. Qualora Fondazione non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dal Commissario, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di risoluzione in danno dell'incarico.
Alla Fondazione, se inadempiente, si intendono addebitati tutti i danni e le maggiori spese eventualmente sostenute dal Commissario.

Art. 15

(Trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) il Commissario tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente nello svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Straordinario

Fondazione Milano Cortina 2026

Si allegano:

- Allegato 1 – Servizi Logistici
- Allegato 2 – Valore prestazioni
- Allegato 3 – Piano pagamenti
- Allegato 4 – Milestones dei Servizi

COMMISSARIO STRAORDINARIO
 per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
 Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



Allegato 1 – Servizi e Forniture

SERVIZIO	OGGETTO DEL SERVIZIO	VALORE COMPONENTE LOGISTICA	IVA Esclusa COSTO PERSONALE	NOTE
Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders	Servizi logistici legati alla movimentazione e al trasporto di atleti e altro personale accreditato da, verso e all'interno delle venue olimpiche.	5.600,00	315,88	
Servizi logistici finalizzati e/o collegati alla produzione neve per venue competitive	Affidamento ad operatori operanti in venue del servizio di gestione degli impianti di innevamento artificiale.	63,00	25,01	
Servizi logistici relativi alla predisposizione di infrastrutture temporanee (anche energetiche) di aree remote	Servizi di natura logistica relativi all'allestimento, predisposizione, gestione di infrastrutture temporanee al fine di rendere operative aree remote, quali ad esempio parcheggi, a servizio delle venue competitive e non.	700,00	22,93	
Servizi logistici di trasporto e movimentazione materiali	Servizi logistici legati alla movimentazione di materiale di vario genere da, verso e all'interno delle venue olimpiche e delle location operative legate alle olimpiadi (es. trasporto attrezzi atleti, trasporto campioni antidoping da e verso laboratori analisi accreditati etc.).	4.000,00	895,80	
Servizi di carattere logistico legati all'approvvigionamento di energia elettrica in venue competitive e non	Servizi logistici legati alla gestione di contratti e costi relativi all'approvvigionamento di energia elettrica necessaria al funzionamento delle venue e location operative.	1.344,12	29,86	
Servizi di logistica relativi all'allestimento, gestione e manutenzione dei perimetri di sicurezza	Servizi logistici relativi all'allestimento, gestione e manutenzione di infrastrutture temporanee e rimovibili volte a definire il perimetro di sicurezza all'interno delle venue.	10.304,83	439,64	
Sommando		22.011,95 €	1.729,14 €	

Allegato 2 – Corrispettivo

SERVIZI	VALORE SERVIZIO	IVA (22%)	CORRISPETTIVO	
Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders	Servizi logistici legati alla movimentazione e al trasporto di atleti e altro personale accreditato da, verso e all'interno delle venue olimpiche.	5.600,00 €	1.232,00 €	6.832,00 €
Servizi logistici finalizzati e/o collegati alla produzione neve per venue competitive	Affidamento ad operatori operanti in venue del servizio di gestione degli impianti di innevamento artificiale	63,00 €	13,86 €	76,86 €
Servizi logistici relativi alla predisposizione di infrastrutture temporanee (anche energetiche) di aree remote	Servizi di natura logistica relativi all'allestimento, predisposizione, gestione di infrastrutture temporanee al fine di rendere operative aree remote, quali ad esempio parcheggi, a servizio delle venue competitive e non.	700,00 €	154,00 €	854,00 €
Servizi logistici di trasporto e movimentazione materiali	Servizi logistici legati alla movimentazione di materiale di vario genere da, verso e all'interno delle venue olimpiche e delle location operative legate alle olimpiadi (es. trasporto attrezzi atleti, trasporto campioni antidoping da e verso laboratori analisi accreditati etc.).	4.000,00 €	880,00 €	4.880,00 €
Servizi di carattere logistico legati all'approvvigionamento di energia elettrica in venue competitive e non	Servizi logistici legati alla gestione di contratti e costi relativi all'approvvigionamento di energia elettrica necessaria al funzionamento delle venue e location operative.	1.344,12 €	295,71 €	1.639,83 €
Servizi di logistica relativi all'allestimento, gestione e manutenzione dei perimetri di sicurezza	Servizi logistici relativi all'allestimento, gestione e manutenzione di infrastrutture temporanee e rimovibili volte a definire il perimetro di sicurezza all'interno delle venue.	10.304,83 €	2.267,06 €	12.571,89 €
Totale		22.011,95 €	4.842,63 €	26.854,58 €

COMMISSARIO STRAORDINARIO
 per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
 Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



Allegato 3 – Piano pagamenti

Servizi	1. acconto	MS 1	MS 2	MS 3	MS 4	Valore servizio oltre IVA					
							1. acconto	MS 1	MS 2	MS 3	MS 4
Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders	05-feb	05-feb	05-feb	15-mar	31-mar	5.600.000,00	1.680.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	840.000,00	840.000,00
Servizi logistici finalizzati e/o collegati alla produzione neve per venue competitive	30%	20%	20%	15%	15%	63.000,00	31.500,00	25.200,00	6.300,00		
Servizi logistici relativi alla predisposizione di infrastrutture temporanee (anche energetiche) di aree remote	05-feb	05-feb	05-feb	05-feb	31-mar	700.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	70.000,00
Servizi logistici di trasporto e movimentazione materiali	30%	15%	15%	30%	10%	4.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
Servizi di carattere logistico legati all'approvvigionamento di energia elettrica in venue competitive e non	05-feb	15-feb	15-mar	15-apr	30-apr	1.344.121,64	403.236,49	268.824,33	268.824,33	268.824,33	134.412,16
Servizi di logistica relativi all'allestimento, gestione e manutenzione dei perimetri di sicurezza	30%	20%	20%	20%	10%	10.304.830,00	3.091.449,00	4.121.932,00	1.030.483,00	1.030.483,00	1.030.483,00
TOTALE OLTRE IVA						22.011.951,64	6.616.185,49				
TOTALE IVA INCLUSA						26.854.581,00	8.071.746,30				

Nota

Le date indicate devono ritenersi indicative e non devono essere intese pertanto come scadenze contrattuali.
 Convenzionalmente si è indicata la data del 5 febbraio 2026 per tutte quelle attività già concluse alla data di redazione del documento

Allegato 4 – Milestones servizi

Servizi	Milestone 1	Milestone 2	Milestone 3	Milestone 4
Servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders	Avvio servizio trasporto per workforce	Avvio servizio arrivi e partenze	Avvio servizio eventi speciali e cerimonie	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale
Servizi logistici finalizzati e/o collegati alla produzione neve per venue competitive	Completamento attività produzione neve	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale		
Servizi logistici relativi alla predisposizione di infrastrutture temporanee (anche energetiche) di aree remote	Consegna area da parte del fornitore	Avvio cantiere	Termine predisposizione strutture temporanee	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale
Servizi logistici di trasporto e movimentazione materiali	Inizio erogazione servizio vitto e alloggio	Inizio servizio trasporto campioni antidoping	Inizio servizio trasporto equipaggiamento atleti	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale
Servizi di carattere logistico legati all'approvvigionamento di energia elettrica in venue competitive e non	Saldo corrispettivi consumi sino a gennaio 2026	Saldo corrispettivi consumi febbraio 2026	Saldo corrispettivi consumi marzo 2026	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale
Servizi di logistica relativi all'allestimento, gestione e manutenzione dei perimetri di sicurezza	Consegna e installazione materiali ordinati da parte del fornitore	Disinstallazione materiali venues Giochi Olimpici	Disinstallazione materiali venues Giochi Paralimpici	Verifica regolarità prestazione da parte della struttura Commissariale